



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 25/09/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA INVASIVA (CULEX) PER POSITIVITA' A VIRUS WEST NILE

IL SINDACO

Vista la nota dell'ATS Brianza dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio, registrata al protocollo comunale al n. 21997 del 25/09/2023, con la quale viene segnalata la positività al virus West Nile di n. 2 persone domiciliate nel Comune di Villasanta;

Considerato che con la suddetta nota si chiede di effettuare, nel raggio di metri 200 attorno all'abitazione dei casi segnalati, quanto segue:

- 1) Trattamenti adulticidi alle prime luci dell'alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi;
- 2) Trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private (porta a porta);
- 3) Contestuale ripetizione del trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche;
 - A. Intervento di disinfestazione sul suolo privato e pubblico all'interno dell'abitazione degli assistiti;
 - B. Ricerca e rimozione dei focolai larvali domestici e non domestici;
 - C. Trattamenti adulticidi (I ciclo):
 - a) Spaziale, con prodotti abbattenti;
 - b) Della vegetazione (erba alta, siepi, cespugli) fino ad un'altezza di 3-4 metri;
 - c) Trattamento dei focolai larvali non rimovibili con prodotti larvicidi.

Emissione di Ordinanza rivolta alla popolazione in merito alla lotta alle zanzare, come da Piano Nazionale per la Sorveglianza, Prevenzione e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025.

Considerato che l'infezione da virus West Nile è una malattia virale acuta trasmessa da zanzare del genere Culex;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 30/06/2023 avente ad oggetto: "*Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare di zanzara tigre (aedes albopictus) e zanzara comune (culex pipiens)*", nella quale si disponeva che, in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare

nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Rilevato che sono presenti aree pubbliche stradali, parchi pubblici e aree private quali giardini aree cortilive, agricole, balconi e davanzali, presso le quali è necessario intervenire;

Appurato che l'area di intervento interessa le vie di cui all'allegato elenco facente parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

Vista a circolare del Ministero della Salute n. 14836 del 18 maggio 2018 recante "Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 e il Piano Nazionale per la Sorveglianza, la Prevenzione e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

Visto l'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Al fine di combattere e contenere la presenza dell'insetto vettore sul territorio e quindi prevenire la diffusione della malattia;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa quanto segue:

- di permettere, in caso di necessità, l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;
- di chiudere le finestre durante le ore serali, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali, dalle ore 21.00 nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2023 salvo diverse disposizioni successive,

ORDINA INOLTRE

- di attenersi a quanto prescritto dagli addetti alle attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;

di affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai

sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000;

COMUNICA

Che gli Ufficiali di Agenti della Polizia Locale, e ogni altro Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ed ATS Brianza per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Guidi del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente;

che contro la presente Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 104/2010 è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

Allegato: elenco vie e numeri civici

**Il Sindaco
Luca Ornago**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

ornago luca in data 25/09/2023